



UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA
COMPRENDENTE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO
SORANO
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Cod. Fisc. e p. IVA 01501840530
Tel. 0564 616039– fax 0564 615596
www.uc-collinedelfiora.it
Mail: ragioneria@uc-collinedelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

OGGETTO: Assestamento generale del bilancio 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri del bilancio ai sensi dell'art. 193 d.lgs. 267/2000 e ricognizione dello stato dei programmi.

Verbale n. 36 del 13/07/2023

Agli Spett.Li

Presidente: Mirco Morini

Segretario: Dott.ssa Ombretta Tosi

Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Giulia Micci

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in allegato si trasmette copia del verbale del Revisore dei Conti.

Distinti saluti.

Dott. Michele BORRELLO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- ✓ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- ✓ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- ✓ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- ✓ Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- ✓ Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- ✓ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente

L'articolo 187, comma 2 del D.lgs. 267/2000 dispone: "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.... 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese d'investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Luglio, il Dott. Borrello Michele nella sua qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, giusta delibera di Consiglio n. 24 del 25/11/2021 ha proceduto ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 10 del 19/06/2023 *"Assestamento generale del Bilancio 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 e ricognizione dello stato dei programmi."*

Dato atto che

- Con deliberazione di Consiglio n. 28 del 21/12/2022 è stato approvato il DUP 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio n. 29 del 21/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- Con la delibera di Giunta n. 1 del 13/01/2023 si assegnava in via definitiva il PEG relativo all'anno finanziario in corso;
- Con la deliberazione di Consiglio n. 2 del 14/04/2023 è stato approvato il Rendiconto della Gestione anno 2022;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 14/04/2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 1.080.995,66 che risulta essere così composto:

- Somme accantonate: Euro 258.122,09
- Somme vincolate: Euro 389.353,15
- Somme destinate a investimenti: Euro 0,00
- Somme disponibili (avanzo libero): Euro 433.520,42

Dall'approvazione del Bilancio alla data di scrittura della presente sono state apportate 2 variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, all'interno delle quali è già stato applicato una parte dell'avanzo accantonato pari a 2.949,33 del fondo contenzioso a seguito di sentenza definitiva, parte dell'avanzo vincolato pari a € 360.072,04 per:

- € 39.907,66 cofinanziamento per il fondo della montagna dell'anno 2022 e che questo Ente era in attesa di Decreto definitivo da parte della Regione Toscana arrivato solo nell'anno 2023;
- € 218.950,69 per spese di investimento, derivanti in particolar modo da trasferimenti regionali incassati da questo ente a fine anno 2022 e vincolati di conseguenza nel risultato di amministrazione;
- € 101.213,69 per spese correnti derivanti da trasferimenti anche questi ricevuti a fine anno 2022 e per questo vincolati e applicati al bilancio di previsione 2023.

Nella II Variazione al Bilancio è stata applicata anche una parte dell'avanzo libero pari a € 188.520,42 per € 155.000,00 spese di investimento e € 33.520,42 per spese correnti non ricorrenti, la Giunta ha infatti deciso, solo per questo anno, in quanto non erano disponibili risorse finanziarie a livello statale e regionale, di utilizzare parte dell'avanzo per scopi sociali - Contributo affitto L. 431/98.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

In data 11.07.2023 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio n. 10 del 19/06/2023 *“Assestamento generale del Bilancio 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 e ricognizione dello stato dei programmi.”* Trasmessa al sottoscritto per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del TUEL;

Visto il parere favorevole ex art. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica;

Preso atto della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario delle risultanze della variazione di bilancio che rispettano gli equilibri come risulta dal seguente tabulato:

RISORSE ANNO 2023		EURO
Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione		
Maggiori Entrate		12.622,76
Minori Entrate		

SALDO ENTRATE	12.622,76
SPESE	
Maggiori Spese	14.122,76
Minori Spese	1.500,00
SALDO SPESE	12.622,76
SALDO	0,00

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

Preso atto che dalle attività svolte non emerge la necessità di procedere al riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 10 del 19/06/2023 *“Assestamento generale del Bilancio 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 – verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 e ricognizione dello stato dei programmi.”* che dispone:

1. La relazione del Responsabile del Servizio Finanziario
2. Le variazioni di Bilancio dome predisposte dall'ufficio Finanziario di cui agli allegati;
3. Di prendere atto che non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di prendere atto della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità;
5. Di prendere atto che non sussistono debiti fuori Bilancio come da relativi allegati.

Pitigliano, li 13/07/2023

Il REVISORE

Dott. Michele BORRELLO